

## TRIBUNALE MILANO

16 MARZO 1992

G.I.P.:

PISAPIA

IMPUTATO:

MINÀ

**Diffamazione a mezzo stampa •  
Attribuzione di fatti determinati  
• Falsità o inesattezza di tali fatti  
• Assenza di capacità lesiva della  
altrui reputazione •  
Insussistenza.**

*Non ogni affermazione falsa o inesatta è atta ad integrare la fattispecie del reato di diffamazione ma solo quella idonea a ledere la reputazione del soggetto cui è riferita.*

**Diffamazione a mezzo stampa •  
Attribuzione di fatto determinato  
• Verità del fatto potenzialmente  
diffamatorio • Applicazione  
dell'esimente del lecito esercizio  
del diritto di cronaca •  
Insussistenza.**

*La vis diffamatoria derivante dalla attribuzione di fatti determinati è scriminata quando è espressione del lecito esercizio del diritto di cronaca — individuato a mezzo dei noti criteri della verità dei fatti, dell'interesse pubblico alla loro divulgazione e della correttezza espositiva formale.*

\* In materia di diffamazione a mezzo stampa aggravata dalla attribuzione di fatti determinati, la decisione, escludendo in via preliminare l'esistenza di una correlazione necessaria tra falsità o inesattezza dei fatti attribuiti e loro idoneità lesiva della altrui reputazione, conferma un consolidato orientamento della giurisprudenza in materia di individuazione dei limiti propri del legittimo esercizio del diritto di cronaca e, di conseguenza, dei presupposti affinché esso possa operare come scriminante del comportamento lesivo contestato; limiti ancora una volta indicati nella verità dei fatti attribuiti, nella sussistenza di un interesse pubblico alla loro conoscenza e nella correttezza del linguaggio e della forma per mezzo dei quali vengono espressi. (Si veda, da ultimo, Trib. Trento 18 gennaio 1991, in questa *Rivista* 1992, 609 ss. e ivi richiami di dottrina e giurisprudenza).

**SVOLGIMENTO DEL PROCESSO.** — Con atto presentato alla Stazione Carabinieri di porta Farnese in Roma in data 21 dicembre 1987 dall'avv. Carlo Emeri, Franqui Carlos propose querela contro i responsabili della diffamazione attuata ai suoi danni con la pubblicazione dell'articolo di Gianni Minà — dal titolo « Minà, sono quello che si è inginocchiato davanti a Castro... » — apparso sul quotidiano « Il Corriere della Sera » del 22 settembre 1987.

Espose Franqui che Minà, in detto articolo gli aveva attribuito due comportamenti: 1) l'aver lui chiesto ventisette anni fa pene dure per i presunti terroristi controrivoluzionari come Valladares; 2) l'aver ora accompagnato il dissidente cubano nel giro europeo per lanciare un libro sulla sua storia; comportamenti entrambi non veri e gravemente diffamatori per lui che era stato « uno dei massimi dirigenti della rivoluzione cubana e direttore del quotidiano *Revolucion* ».

In data 11 settembre 1989 è stata depositata nella cancelleria dell'Ufficio Istruzione di Milano — ove si trovavano in quel momento gli atti — dichiarazione di costituzione di parte civile di Franqui Carlos rappresentato, in forza di allegata procura speciale, dall'avv. Emeri Claudio.

Con atto depositato presso questo ufficio in data 27 marzo 1991 il Pubblico Ministero ha chiesto il rinvio a giudizio di Minà Giovanni per rispondere del reato in epigrafe indicato mentre con atto separato è stata richiesta l'archiviazione degli atti contro Kamenetski Michele (in arte Ugo Stille) direttore del quotidiano, essendo il reato di cui all'art. 57 cod. pen. a lui attribuito, estinto per amnistia.

All'udienza preliminare del 20 dicembre 1991 i difensori dell'imputato hanno prodotto memoria difensiva e chiesto di produrre 5 documenti, produzione alla quale non si è opposto il P.M. mentre si è opposto il difensore della persona offesa, e sulla quale questo ufficio si è riservato.

In quell'udienza, concludendo nel merito, il P.M. ed il difensore di p.c. hanno chiesto il rinvio a giudizio dell'imputato ed i difensori sentenza di non luogo a procedere.

Questo giudice, al termine della discussione, ha indicato alle parti ai sensi dell'art. 422.1 cod. proc. pen., quale te-

ma incompleto sul quale era necessario acquisire ulteriori informazioni, la impossibilità di prendere cognizione delle parti rilevanti di due documenti di cui i difensori dell'imputato avevano chiesto la produzione, non in lingua italiana (sudamericana).

I difensori degli imputati hanno quindi chiesto di esibire la traduzione dei documenti, ed, essendo stato disposto il rinvio all'odierna udienza, la traduzione è stata depositata in cancelleria in data 6 febbraio 1992.

Alla odierna udienza svoltasi in presenza anche dell'imputato Minà, questo giudice preliminarmente ha ammesso la produzione dei documenti già in precedenza esibiti dai difensori dell'imputato quanto di quelli oggi esibiti dal difensore di p.c., ritenendoli rilevanti ai fini della decisione.

Le parti hanno quindi così nuovamente concluso nel merito:

— il P.M., modificando le sue precedenti richieste, ha chiesto pronuncia di sentenza di non luogo a procedere perché il fatto non sussiste;

— il difensore della parte offesa ha chiesto, in via principale, il rinvio a giudizio dell'imputato; in subordine, occorrendo, l'audizione come testimoni di Armando Valladares, Valerio Riva, Juanita Castro e di poter produrre gli estratti « Cronologia della rivoluzione » edita dal partito cubano nonché « Le mistificazioni nelle fotografie », volume edito in Francia;

— i difensori dell'imputato hanno chiesto che sia pronunciata sentenza di non luogo a procedere perché il fatto non sussiste e si sono opposti alla produzione di ulteriori documenti e all'audizione di testimoni.

**MOTIVI DELLA DECISIONE.** — Osserva il Giudice che dagli atti risulta evidente la mancanza di rilevanza penale o comunque di antiigiuridicità dei fatti per i quali è stata presentata querela.

Già si è detto che Franqui lamenta come non veri e per lui gravemente diffamatori due comportamenti a lui attribuiti da Minà nell'articolo: 1) l'aver lui chiesto ventisette anni fa pene dure per i presunti terroristi controrivoluzionari come Valladares; 2) l'aver ora accompagnato il dissidente cubano nel giro europeo per lanciare un libro sulla sua storia.

Quanto a questo secondo comportamento attribuito a Franqui va subito detto che esso palesamente non è offensivo della sua reputazione come non sarebbe offensivo della reputazione di alcuno. Valladares così viene descritto dal difensore del Franqui (atto appello, prodotto, f. 8): « Valladares poeta, scrittore, oggi ambasciatore dell'USA nel comitato dell'ONU per i diritti umani non è stato un combattente contro Batista, non ha militato nella rivoluzione cubana ed era ed è un cattolico, che senza avere commesso a Cuba nessun atto illegale, senza avere commesso né tentato di commettere alcun atto di terrorismo, è stato trattenuto in carcere senza processo per 20 anni in Cuba da Castro e liberato da Castro solo sotto la pressione del mondo intellettuale europeo e dopo le insistenti richieste del Presidente della Francia ».

Quindi l'accompagnarsi a Valladares — dissidente nei confronti di un regime che viene definito (sempre dal difensore del Franqui) « totalitario » (loc. cit. f. 9), persona per molti anni ingiustamente imprigionata senza avere nulla commesso — non è certo un comportamento che possa essere ritenuto lesivo della reputazione di colui al quale quel comportamento viene attribuito. Il difensore di Franqui ha diffusamente esposto le differenze ideologiche tra lo stesso Franqui ed il Valladares ed ha sostenuto che, anche per questo, il Franqui non avrebbe mai accompagnato il Valladares in giro per l'Europa a presentare il libro da lui scritto sulla storia della sua dissidenza al regime. E ben può essere; ma anche dando per ammesso tutto quanto affermato e sostenuto (che le matrici ideologiche e politiche dei due personaggi siano completamente diverse, così come le loro storie; che i due in Europa non si siano frequentati), egualmente deve affermarsi che diffamazione non vi è stata in quanto non ogni affermazione non vera o non del tutto esatta integra il delitto di diffamazione ma soltanto quella affermazione non vera, non del tutto esatta o anche, in determinate condizioni, vera ed esatta che sia però lesiva della reputazione; lesività che l'affermazione, nel caso di specie, sicuramente non ha.

Secondo la tesi concorde del P.M. e dei difensori dell'imputato nemmeno l'ulteriore affermazione fatta da Minà

— aver affermato che Franqui ventisette anni fa aveva chiesto pene dure per i presunti terroristi controrivoluzionari come Valladares — potrebbe ritenersi oggettivamente lesiva della reputazione di Franqui, in quanto da un lato quest'ultimo non ha mai negato, nei suoi scritti, di essere stato uno dei protagonisti della rivoluzione castrista e poi, dopo che questa era avvenuta, inizialmente, un sostenitore del regime instaurato; dall'altro non può ritenersi fatto disdicevole invocare pene severe per chi, con metodi violenti, si oppone ad un regime.

Osserva il Giudice che, in realtà, il giudizio sulla idoneità offensiva di quella affermazione implicherebbe quello, molto complesso, sulla valutazione che in una determinata epoca viene fatta dalla maggioranza dei cittadini su di un determinato regime e sui metodi usati da tale regime; e quella idoneità può essere non esclusa se quella valutazione sia totalmente negativa (come totalmente negativa sembra essere la valutazione del Franqui sulla evoluzione della rivoluzione castrista che — come affermato in atto difensivo — diede luogo ad un « regime totalitario diretto da un partito comunista più stalinista di quello dell'Unione Sovietica »).

Prescindendo quindi da tale assai complessa valutazione e considerando che, comunque, da quella affermazione il Franqui si è sentito offeso nella sua reputazione, osserva il Giudice che quell'affermazione, anche se la si ritiene diffamatoria, è in ogni caso scriminata in quanto fatta nel legittimo esercizio del diritto di cronaca, scriminante di cui sicuramente sussistono tutti i presupposti. Infatti non solo vi era un pubblico interesse alla diffusione della notizia (trattandosi di fatti riguardanti personaggi che hanno svolto ruoli significativi nella recente storia cubana), non solo la notizia è esposta in modo corretto ma la notizia deve ritenersi anche sostanzialmente vera.

I difensori degli imputati hanno infatti prodotto fotocopie del quotidiano « La Revolucion », di cui Franqui era all'epoca — come lui stesso ricorda nell'atto di querela, direttore — del 30 e del 31 dicembre 1960 — nonché traduzione giurata, che non è stata contestata, di alcuni articoli ivi pubblicati — da cui risulta:

— che sul numero del 30 dicembre 1960 in apertura (e in continuazione a pag. 9) venne pubblicato un articolo dal titolo « Arrestati 17 terroristi » nel quale si diede notizia dell'arresto di varie persone, tra cui Armando Valladares, accusate di far parte di gruppi terroristici che avevano la disponibilità di depositi di armi e di esplosivi;

— che nel numero del 31 dicembre, a pag. 2, in apertura (ed in continuazione a pag. 14) apparve l'articolo dal titolo « Il popolo schiacerà con la sua azione il tritolo yankee » che costituiva un ulteriore resoconto dell'arresto degli appartenenti ai gruppi terroristici e dell'unanime clamore del popolo che chiedeva « al suo Governo Rivoluzionario un'azione severa contro i dinamitardi pagati dai monopoli yankee » e nel quale l'ignoto articolista concludeva osservando che « i carnefici catturati riceveranno il castigo che meritano. Non esiteranno il Governo rivoluzionario ed il popolo quando si tratterà di infliggere pene rigide ai nemici di Cuba... »;

— nello stesso numero e nelle stesse pagine apparve altro (assai lungo) articolo dal titolo « Al muro i terroristi chiede la classe operaia » in cui venne presentata in termini nettamente favorevoli, con toni di chiara propaganda, una manifestazione di lavoratori svoltasi al grido « Al muro i terroristi »; articolo in cui tra l'altro venne riportata anche la presa di posizione del movimento 26 luglio, di cui il giornale era organo, in cui tra l'altro si affermava: « La direzione nazionale del Movimento 26 luglio condanna il criminale attentato dell'imperialismo Yankee e il tradimento ripugnante dei suoi lacché locali, convinta che si abatterà sui responsabili tutto il peso delle Leggi Rivoluzionarie ».

Da tutto ciò emerge chiaramente che il giornale « la Revolucion » effettivamente svolse una azione di chiara propaganda in appoggio alle richieste di severe pene nei confronti dei terroristi tratti in arresto — tra i quali lo stesso quotidiano indicava proprio Valladares; di quel giornale — che era organo del « Movimento 26 luglio » cioè del partito unico cubano — Franqui era direttore responsabile e lo stesso Franqui si ritiene responsabile di quanto pubblicato su quel quotidiano (correttamente, attesa la natura politica del giornale) (vedi ver-

bale ud. Trib. Trento 26 ottobre 1990, dichiarazione Franqui: « fino a che sono stato direttore di questo giornale io ritengo di essere stato responsabile, anche se indirettamente, di tutto ciò che è stato scritto... »). Ne consegue che l'affermazione secondo la quale Carlos Franqui, che della « Revolucion » era direttore responsabile, « chiedeva pene dure per i presunti terroristi controrivoluzionari come Valladares » è affermazione che sostanzialmente corrisponde al vero.

Per completezza si deve anche aggiungere che da una lettura complessiva dell'articolo di Minà — che è in realtà una lettera rivolta al direttore de « Il Corriere della Sera », da questi pubblicata, a seguito di un precedente articolo apparso sul quotidiano a firma di Valerio Riva — emerge chiaramente che l'autore del pezzo, attuale imputato, non si proponeva certo alcuna polemica col Franqui, che citava solo fuggevolmente, in un inciso di periodo; sì che — tenuta presente la mancanza di idoneità offensiva dell'una affermazione e la opinabile idoneità offensiva dell'altra — evidente è anche, nel caso di specie, in ogni caso, la mancanza di una volontà diffamatoria.

Nei confronti dell'imputato deve quindi essere pronunciata sentenza di non luogo a procedere perché il fatto non costituisce reato (per legittimo esercizio del diritto di cronaca) e sulla base di quanto sin qui detto deve anche essere ribadita la decisione, già pronunciata in udienza, sulla irrilevanza delle ulteriori prove richieste dal difensore di parte civile.

P.Q.M. — Visto l'art. 425 cod. proc. pen. dichiara non luogo a procedere contro Minà Giovanni in ordine al reato a lui ascritto perché il fatto non costituisce reato.